

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 3 marzo 2014)

RELATORE DI MAGGIORANZA: GINO TRAVERSINI

RELATORE DI MINORANZA: ENZO MARANGONI

TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE:

“Interventi a favore della sicurezza stradale”

sulle proposte di legge

- N. 217** a iniziativa dei Consiglieri Sciapichetti, Traversini
presentata in data 19 giugno 2012
INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA E DELL'EDUCAZIONE STRADALE
- N. 239** a iniziativa del Consigliere Ciriaci
presentata in data 4 settembre 2012
DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NELLA REGIONE MARCHE

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 24 febbraio 2014)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 24 febbraio 2014 esaminato il testo della relazione sulla proposta di legge n. 217 concernente: "Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale" abbinata ai sensi dell'articolo 66 del regolamento interno alla proposta di legge n. 239 concernente "Disposizioni per il miglioramento della sicurezza stradale nella regione Marche" - Testo unificato: "Interventi a favore della sicurezza stradale" approvato in sede referente dalla prima commissione nella seduta del 3 febbraio 2014

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

**SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)
AGGIORNATA ALL'ANNO 2014**

Pdf concernente: Interventi a favore della sicurezza stradale

Iniziativa consigliere: Sciapichetti, Traversini

Articolo	Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa		Copertura degli oneri
			2015	Anni successivi	
1	Finalità	Senza oneri			
2	Interventi	Corrente	Continuativa		
3	Programma per le politiche di sicurezza stradale	Senza oneri			
4	Collaborazioni istituzionali	Senza oneri			
6	Attività di monitoraggio del CORECOM sulla sicurezza stradale	Senza oneri			
6	Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale	Senza oneri			
7	Disposizioni finanziarie	Corrente	Continuativa	Legge finanziaria	
8	Disposizioni transitorie e aggregazioni	Senza oneri			

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA II COMMISSIONE**

II. RESPONSABILE
 (Dott. ssa *Lucrezia Viscio*)

Testo unificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, promuove azioni finalizzate a realizzare nel territorio migliori condizioni di sicurezza stradale.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione favorisce iniziative per valorizzare il ruolo dell'educazione e dell'informazione nella prevenzione degli incidenti stradali sostenendo in particolare:

- a) il coordinamento sul territorio dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
- b) i progetti volti a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani delle scuole e delle università;
- c) le attività di formazione e aggiornamento professionale di tecnici delle pubbliche amministrazioni coinvolti nella programmazione, progettazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali e della segnaletica, nonché nella regolazione e nella gestione del traffico e dei trasporti;
- d) i progetti e le azioni finalizzati a prevenire e ridurre gli incidenti stradali, con particolare riferimento alle cosiddette "stragi del sabato sera";
- e) l'organizzazione di corsi pratici di guida sicura presso centri specializzati;
- f) le campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai diversi utenti della strada per migliorare le condizioni di sicurezza nella circolazione veicolare e pedonale.

Art. 3
(Programma per le politiche di sicurezza stradale)

1. La Regione adotta annualmente il programma per le politiche di sicurezza stradale.

2. Il programma, in coerenza con le direttive del piano nazionale della sicurezza stradale e in attuazione di quanto previsto dalla presente legge, contiene:

- a) il quadro conoscitivo e l'analisi del fabbisogno del settore;
- b) le priorità e gli obiettivi da perseguire;
- c) i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative;

d) il riparto delle risorse da riservare alla Regione, da assegnare ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

3. Il programma regionale prevede il coordinamento con gli altri strumenti di programmazione adottati dalla Regione in particolare nei seguenti settori: infrastrutturale, della mobilità pubblica, sanitario, educativo e informativo-comunicativo.

4. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4

(Collaborazioni istituzionali)

1. La Regione stabilisce rapporti di collaborazione con i soggetti pubblici, con le Università degli studi marchigiane, con il MIUR - Ufficio scolastico regionale per le Marche e con la direzione regionale dell'ACI per la migliore attuazione delle finalità della presente legge.

Art. 5

(Attività di monitoraggio del CORECOM sulla sicurezza stradale)

1. Nell'ambito dell'attività propria di monitoraggio e analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) svolge, con modalità definite all'interno del proprio programma annuale, monitoraggio e analisi finalizzati a verificare, particolarmente nei prodotti dedicati all'utenza giovanile, la sussistenza o meno di contenuti non conformi o contrastanti con la diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale.

Art. 6

(Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, quale organo di consulenza e supporto tecnico nella definizione delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale.

2. L'Osservatorio, in particolare, formula proposte e pareri sul programma indicato all'articolo 3 e provvede all'acquisizione di dati e all'elaborazione di studi, utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale.

3. L'Osservatorio esprime i pareri indicati al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, si può prescindere dal parere.

4. L'Osservatorio è composto da:

- a) i dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie previste dalla presente legge;
- b) due rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali tra i comandanti o i responsabili dei servizi di polizia municipale;
- c) quattro esperti in materie attinenti la sicurezza stradale designati dall'Assemblea legislativa.

5. L'Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è costituito secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare.

6. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2015 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, sono iscritte nell'UPB 42703 a carico del capitolo che la Giunta istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

Art. 8

(Disposizioni transitorie e abrogazione)

1. In sede di prima applicazione il programma indicato all'articolo 3 è approvato a decorrere dall'anno 2015.

2. La Giunta regionale adotta l'atto indicato al comma 5 dell'articolo 6 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto di quanto indicato al comma 3.

3. Le designazioni previste alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 6, sono effettuate ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

4. È abrogata la legge regionale 29 agosto 1986, n. 23 (Norme in materia di prevenzione e sicurezza stradale).

Proposta di legge n. 217

a iniziativa dei Consiglieri Sciapichetti,
Traversini

presentata in data 19 giugno 2012

Art.1

(Finalità)

1. La Regione Marche, nel perseguimento degli obiettivi di promozione e tutela della salute di cui all'articolo 117 della Costituzione e per contribuire al miglioramento della sicurezza stradale ed alla riduzione dei morti e dei feriti per incidenti stradali, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione Europea ed in coerenza con le direttive del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui all'articolo 32 della legge 144/1999, con la presente legge detta disposizioni finalizzate a realizzare nel territorio e fra i cittadini migliori condizioni di sicurezza stradale.

Art.2

(Politiche regionali per la sicurezza stradale)

1. Al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Regione Marche attiva in modo coordinato e continuativo specifiche politiche, attraverso gli strumenti della programmazione ordinaria regionale, assumendo, quale criterio di assegnazione prioritaria di finanziamenti per interventi sulla rete stradale regionale, l'innalzamento del livello di sicurezza dei tratti interessati.

2. Le politiche di cui al comma 1 intervengono prioritariamente nei seguenti ambiti:

- a) infrastrutturale;
- b) della mobilità pubblica;
- c) sanitario;
- d) educativo e formativo;
- e) informativo-comunicativo;
- f) assistenziale.

3. La strategia di cui al comma 2 trova successiva declinazione nei seguenti atti programmatici:

- a) nel piano regionale della mobilità e della logistica, in ordine agli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza della rete stradale e ferroviaria, dei vettori di trasporto pubblico, nonché per l'implementazione degli strumenti per il loro monitoraggio;
- b) nel Piano socio-sanitario regionale 2012/2014;
- c) nei piani e programmi di informazione e comunicazione della Giunta regionale e dell'Assemblea Legislativa, di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n.8 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni CORECOM) in ordine

all'informazione e comunicazione ai cittadini delle iniziative e degli interventi regionali attivati o previsti per quanto concerne la sicurezza stradale, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione atte a diffondere comportamenti virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e di mobilità nelle Marche.

Art.3
(Interventi)

1. La Regione sostiene i progetti presentati da soggetti pubblici e privati, orientati a:

- a) formare ed aggiornare professionalmente i tecnici delle pubbliche amministrazioni impiegati nella programmazione, progettazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali e della segnaletica, nonché nella regolazione e nella gestione del traffico e dei trasporti;
- b) predisporre corsi di istruzione e di aggiornamento sulla sicurezza e sull'educazione stradale per il personale docente e gli allievi delle scuole;
- c) predisporre pubblicazioni, manuali interattivi e prodotti multimediali per l'educazione stradale nelle scuole;
- d) individuare ed attuare strategie per la diffusione tra i giovani delle norme di sicurezza nella circolazione pedonale e veicolare in genere;
- e) incentivare attività didattiche integrative e di sperimentazione, indagini, seminari, dibattiti ed ogni altra attività utile ad una capillare diffusione della cultura della sicurezza stradale;
- f) dotare le istituzioni di materiale bibliografico e di ogni altro sussidio di uso collettivo;
- g) individuare e sperimentare nuovi sistemi di sicurezza attiva e passiva;
- h) raccogliere ed analizzare informazioni relative all'incidentalità, ai fattori umani di rischio, ed alle concause;
- i) individuare nuovi criteri ed indirizzi per la pianificazione e la programmazione nel campo della sicurezza stradale;
- j) incentivare il confronto e la verifica di interventi sperimentali attuati in Italia ed all'estero;
- k) predisporre campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese ed ai cittadini;
- l) rimuovere le barriere architettoniche e migliorare la fruibilità e la sicurezza della rete viaria e pedonale, urbana ed extra-urbana, per i cittadini portatori di handicap, contri-

- buendo ad innalzare la qualità della vita e dei servizi loro erogati;
- m) ridurre l'impatto ambientale dei veicoli circolanti, favorendo mezzi di trasporto pubblico e privato eco-compatibili.

Art.4

(Soggetti destinatari)

1. Possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 3, i soggetti pubblici e privati che operano nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale di provata capacità tecnica, economico e finanziaria.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 5

(Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale)

1. Al fine di rafforzare le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché il livello di conoscenza dei fattori di rischio, dell'evoluzione del contesto regionale, nazionale ed internazionale in materia, degli effetti delle politiche medesime in termini di implementazione della sicurezza stradale nelle Marche, è costituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, di seguito Osservatorio, quale organo di consulenza permanente dell'Assemblea legislativa regionale e della Giunta regionale che ne assicurano necessario supporto tecnico.

2. Compito dell'Osservatorio è di coadiuvare l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, in raccordo con il CORECOM, nella definizione delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale, attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione di cui all'articolo 2, l'acquisizione e l'analisi di dati e informazioni, nonché l'elaborazione di studi, utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale a beneficio della realtà marchigiana.

3. L'Osservatorio realizza inoltre attività convegnistiche, seminariali e di incontro con la collettività, finalizzate a diffondere la conoscenza del proprio lavoro, nonché la cultura della sicurezza stradale.

4. L'Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

- a) l'assessore regionale con delega in materia di infrastrutture e trasporti;
- b) l'assessore regionale con delega in materia di tutela della salute;

- c) l'assessore regionale con delega in materia di politiche educative e formative;
- d) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- e) un rappresentante dei Comuni ed un rappresentante delle Province della regione Marche indicati dal Consiglio delle autonomie locali;
- f) un rappresentante dei comuni montani indicato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM);
- g) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale, di cui alla l.r. 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
- h) tre esperti in materie attinenti la sicurezza stradale designati dall'Assemblea legislativa;
- i) tre docenti, uno in rappresentanza di ciascun ateneo, indicati dalle Università degli studi delle Marche, esperti in materie attinenti alle attività dell'Osservatorio;
- j) due rappresentanti del MIUR - Ufficio scolastico regionale per le Marche;
- k) un rappresentante della direzione regionale dell'ACI.

5. La Regione sottoscrive specifiche convenzioni con le Università degli studi marchigiane, la direzione regionale dell'ACI e il MIUR - Ufficio scolastico regionale per le Marche, al fine di regolare modalità, tempi e contenuti dei reciproci rapporti per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, e per la partecipazione all'Osservatorio dei medesimi soggetti ai sensi del comma 4.

6. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.

7. L'Osservatorio è presieduto da uno degli assessori di cui al comma 4, lettere a), b), c), designato dal Presidente della Giunta regionale e si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

8. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Ai suoi membri, ad eccezione di quelli di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), è riconosciuto il rimborso delle sole spese di viaggio con le modalità previste per i dirigenti regionali.

9. L'Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale che ne individua le strutture di supporto.

10. La costituzione di strutture di supporto all'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art.6

(Attività di monitoraggio del CORECOM sulla sicurezza stradale)

- 1.** Nell'ambito dell'attività propria di monito-

raggio e analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla l.r. 8/2001 svolge, con modalità definite all'interno del proprio programma annuale, monitoraggio e analisi finalizzati a verificare, particolarmente nei prodotti dedicati all'utenza giovanile, la sussistenza o meno di contenuti non conformi o contrastanti con la diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2013, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle UPB 42703 e 42704 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).

Proposta di legge n. 239
a iniziativa del Consigliere Ciriaci
presentata in data 4 settembre 2012

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche riconosce e valorizza il ruolo dell'educazione, dell'informazione e della sensibilizzazione nella prevenzione degli incidenti stradali favorendo ogni azione finalizzata a ridurre i rischi connessi alla circolazione sulle strade e a garantire una maggiore sicurezza stradale, in coerenza con le direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale, valorizzando le collaborazioni e le sinergie tra gli enti operanti sul territorio e promuovendo la realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo di nuove tecnologie atte al miglioramento della sicurezza stradale.

Art. 2
(Coordinamento e gestione integrata delle politiche di sicurezza)

1. La Regione, per la realizzazione di sistemi informativi integrati sulle condizioni di mobilità e sicurezza delle strade, promuove accordi con enti pubblici e privati, enti gestori delle strade, associazioni sportive operanti nell'ambito della sicurezza stradale.

2. La Regione promuove la costituzione presso le Province di centri di monitoraggio dell'incidentalità e di tavoli di lavoro e di coordinamento provinciale sulle tematiche della mobilità sicura.

Art. 3
(Consulta regionale per la sicurezza stradale)

1. Al fine di favorire la conoscenza della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta, quale organismo tecnico-consultivo, di confronto e di elaborazione per programmi, attività ed esperienze finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione.

2. La Consulta, quale organismo di confronto e concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale, ha compiti di proposta, d'informazione e di consulenza in materia di sicurezza stradale e relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla commissione assembleare competente in materia di

sicurezza stradale e viabilità, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando proposte migliorative della sicurezza stradale.

3. La Consulta, previa la stipula degli accordi eventualmente necessari, si compone dei seguenti membri:

- a) l'assessore regionale alla mobilità o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) l'assessore regionale alle politiche sanitarie o suo delegato;
- c) l'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato;
- d) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province marchigiane (UPI);
- e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
- f) un rappresentante per ogni Provincia;
- g) il comandante del Comando Carabinieri Regione Marche o suo delegato;
- h) il dirigente del Compartimento Polizia Stradale Marche o suo delegato;
- i) un rappresentante dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, designato d'intesa fra gli stessi;
- l) il delegato regionale della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI);
- m) un delegato in rappresentanza dell'Automobile Club d'Italia (ACI);
- n) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), comitato regionale delle Marche;
- o) un rappresentante delle scuole guida;
- p) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
- q) un rappresentante del Compartimento ANAS di Ancona;
- r) un rappresentante della Motorizzazione civile delle Marche;
- s) un rappresentante delle associazioni vittime della strada.

4. Alle sedute della Consulta possono essere invitati funzionari dell'amministrazione regionale nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e soggetti interessati alle problematiche della sicurezza stradale.

Art. 4 *(Interventi)*

1. La Regione promuove le seguenti iniziative, con particolare attenzione ai progetti di azioni coordinate ed integrate tra più soggetti pubblici:

- a) coordinamento sul territorio dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;

- b) attività volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale, rivolte ai giovani delle scuole e delle università e a particolari categorie di utenti professionali della strada;
- c) progetti e azioni finalizzati a prevenire e ridurre gli incidenti stradali, legati alle serate di svago e divertimento, con particolare riferimento a quei progetti finalizzati a prevenire le cosiddette "stragi del sabato sera";
- d) realizzazione di progetti, anche in collaborazione con i gestori dei locali notturni, volti a contrastare l'uso di droghe, alcool o di altre sostanze psicotrope;
- e) realizzazione di campagne per sensibilizzare gli utenti della strada sulla responsabilità sociale del conducente il veicolo e per informarli sui fattori di rischio e sulle cause connesse agli incidenti stradali;
- f) realizzazione di accordi di programma con le forze dell'ordine e le aziende e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) per un maggior controllo delle strade;
- g) promozione di corsi pratici di guida sicura presso centri specializzati e presso le auto-scuole del territorio.

Art. 5

(Interventi a favore delle istituzioni scolastiche)

1. La Regione promuove e sostiene gli atenei e gli istituti scolastici marchigiani che prevedono progetti di riconoscimento di crediti formativi agli studenti che prendono parte ad un corso di guida sicura organizzato e finanziato dalla scuola stessa.

Art. 6

(Contributi a favore di iniziative pubbliche)

1. La Regione concede contributi agli enti locali, agli atenei e agli istituti scolastici, sulla base dei progetti presentati, per la realizzazione degli interventi e delle attività indicate agli articoli 4 e 5. La Regione concede inoltre contributi agli istituti scolastici superiori che, nell'ambito della propria autonomia scolastica, prevedono un'ora di lezione ogni quindici giorni sulla sicurezza stradale con testimonianze di esperti, filmati e l'ausilio degli strumenti più idonei.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

Art. 7

(Centri di guida sicura)

1. Ai fini della presente legge, sono centri di guida sicura le strutture in cui è possibile perfezionare la capacità di guida attraverso lezioni teoriche e pratiche che simulino anche situazioni di emergenza. In particolare, i centri di guida sicura:

- a) garantiscono elevati standard di sicurezza, in modo tale che gli allievi del corso possano testare manovre di emergenza senza rischi per sé e per gli altri;
- b) presentano un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica;
- c) sono soggetti alla vigilanza da parte delle Province;
- d) sono progettati e costruiti in modo da poter offrire la possibilità di effettuare manovre su vari tipi di fondo e con diverse condizioni meteorologiche e adeguati spazi in grado di ospitare i frequentanti le lezioni teoriche.

Art. 8

(Contributi a favore dei centri di guida sicura e delle strutture motoristiche integrate)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di centri di guida sicura, anche presso le auto-scuole, favorendone la realizzazione di almeno uno per ogni provincia.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai centri di guida sicura contributi in conto capitale nei limiti indicati al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

3. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

4. La Giunta regionale stipula apposita convenzione con i centri di guida sicura beneficiari dei contributi indicati al presente articolo per garantire ai giovani fino a venticinque anni tariffe agevolate.

Art. 9

(Attività di prevenzione in collaborazione con associazioni giovanili e gestori di locali)

1. Per la prevenzione degli incidenti stradali all'uscita dei locali pubblici, delle manifestazioni

di libera aggregazione o comunque nei luoghi di divertimento, svago e socializzazione, la Regione, nell'ambito dei progetti indicati all'articolo 4, promuove le iniziative realizzate dalle associazioni giovanili e dai gestori dei locali volte:

- a) a segnalare, alle forze dell'ordine, le persone in procinto di mettersi alla guida in stato di non idoneità;
- b) a contrastare l'assunzione di droghe o altre sostanze psicotrope, anche con campagne di informazione e di promozione di stili di vita sana;
- c) ad utilizzare etilometri o altri strumenti atti a misurare tempestivamente il tasso di alcolemia delle persone presenti nei locali.

Art. 10

(Servizio di trasporto notturno)

1. La Regione, attraverso gli enti locali, promuove e sostiene l'attivazione di servizi pubblici di trasporto notturno che effettuano collegamenti fra le aree di insediamento di locali pubblici e di manifestazioni notturne e i centri abitati.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2013, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).

Art. 12

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 29 agosto 1986, n. 23 (Norme in materia di prevenzione e sicurezza stradale).